COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE EX PROVINCIA DI RAGUSA

ORDINANZA N°26 DEL 04 Maggio 2018

Oggetto: Interventi di safety e security in occasione della 4^ tappa del 101° Giro d'Italia, in calendario l'8 Maggio 2018.-

IL SINDACO

Premesso che, giusta nota prot. 216 del 02 Maggio 2018, il Sig. Prefetto di Ragusa ha convocato in data 03 Maggio 2018 apposita seduta del Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica presso il Palazzo del Governo avente ad oggetto le misure di safety e security da adottare in occasione della 4^ tappa del Giro d'Italia;

Atteso che nell'occasione si è voluta richiamare la Circolare del Ministero dell'Interno n°555/OP/0001991/2017 riferita alla gestione, in occasione di pubbliche manifestazioni, agli aspetti legati alla safety, e dove viene dettata ai fini della tutela della incolumità delle persone, tra le altre, la seguente misura di sicurezza: "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

Ritenuto, nella circostanza, atto dovuto evitare l'abbandono su suolo pubblico di bottiglie, bicchieri in vetro e/o lattine, in quanto la rottura di bottiglie, bicchieri o comunque oggetti in vetro e lattine costituisce potenziale pericolo per la incolumità delle persone nonché per coloro che partecipano alla manifestazione in argomento;

Valutata la opportunità di adire all'indirizzo ricevuto in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica sulle opportune misure da adottare nella circostanza e relative al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglia di vetro e lattine che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 267/2000 ed in particolare l'art.50 e 54;

Visto il D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno, rubricato "incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione", in particolare l'art.1 "Ai fini di cui all'art.54 del D.Lgs. 267/2000";

Ritenuto di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che possano minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell'art.54 co.4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267 e di conseguenza turbare l'importante manifestazione sportiva che interesserà il nostro territorio;

ORDINA

A) Ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti degli esercizi di vicinato di media e grande struttura di vendita, agli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, agli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su

aree pubbliche nonché ai gestori di distributori automatici di bevande che operano nel territorio del Comune di Monterosso Almo ed in occasione della 4^ tappa del 101° Giro d'Italia:
E' fatto divieto assoluto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita, a partire dalle ore 10.00 e sino alle ore 18.00 dello stesso giorno, precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvenga all'interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate, purchè la mescita avvenga all'interno dell'area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo,
A tal fine, i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.

B) Fermo restando quanto sopra, a chiunque si trovi nel territorio comunale è fatto divieto del consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico, di bevande o alcolici in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché lattine, acquistati a qualsiasi titolo o a qualsiasi titolo acquisiti altrove dalle ore 10.00 alle ore 18.00;

La inosservanza dei punti A) e B) della predetta Ordinanza è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra €.25.00 ed €.500,00, con pagamento in misura ridotta di €.50.00, oltre spese di notifica ed altri oneri di legge e di procedimento.
Si demanda agli operatori della Polizia Locale nonché agli operatori di Pubblica Sicurezza la vigilanza sull'applicazione della presente Ordinanza.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Si dispone:

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune;
- sia data comunicazione a tutti gli operatori commerciali del settore e presenti sul territorio;
- sia notificata alla Prefettura di Ragusa – Alla Questura di Ragusa – Alla Stazione Carabinieri di Monterosso Almo – Al Comando Polizia Provinciale – Al Comando di Polizia Locale – Al Responsabile dell'A.A.GG. – SUAP Sportelllo Unico.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - POLIZIA MUNICIPALE

Il Sindaco
Dott. Pagano Salvatore